

OGGETTO: Approvazione della Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1-7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3 ai sensi degli artt.19 e 20 della L.R. 11-04 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Comune di Mogliano Veneto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 317 del 27.01.1993;

che è entrata in vigore la Legge Regionale n. 11 del 23.04.04 "Norme per il governo del Territorio" e successivamente la Legge Regionale n. 20 del 21.10.2004 "Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";

che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3321 del 24.10.2006 è stata approvata la Variante Parziale al P.R.G. n. 30 di adeguamento al P.A.L.A.V. e per le Zone Agricole;

che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3321 del 24.10.2006 è stata approvata la Variante Parziale al P.R.G. Vigente n° 24 per il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità;

che la Variante n.30 di cui sopra all'art. 17 delle N.T.A. impone la progettazione unitaria della Z.T.O. C1/7 e dell'adiacente zona F1.3 confinante: ad ovest con il Terraglio, a sud con lo scolo Pianton e a est con la zona B3/6; prevede inoltre, interamente a carico della ditta lottizzante, la sistemazione e la cessione gratuita al Comune della zona F1.3 sopra descritta;

che con nota prot. 5130 del 07.02.2007 le proprietà delle aree C1/7 e F1.3 sopra descritte hanno chiesto all'Amministrazione di redarre uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica che permetta alle singole proprietà di avviare il processo edificatorio in modo indipendente e in tempi diversificati;

che nella seduta del 24.04.2007 la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente in merito alla richiesta di cui al punto precedente;

che al punto 4) del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 07.05.2005 di controdeduzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 della Variante n. 30, si dava mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Economico, dopo la superiore approvazione da parte dei competenti organi regionali, di procedere alle modifiche e/o aggiornamenti e/o correzioni di errori materiali degli elaborati grafici, delle Norme Tecniche e della Relazione della Variante Parziale al P.R.G. n. 30 e della Variante Parziale al P.R.G. n. 24;

che con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 25.03.2008 a firma del Dirigente facente funzioni Dott. Urb. Fabio Baldan è stato corretto l'errato recepimento grafico dell'osservazione n. 100 alla Variante n. 30 parzialmente accolta dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2003;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 15 del 22.01.2009, è stato adottato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2009, è stato approvato e controdedotto il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3;

che il proprietario del Comparto 1 come identificato dal Piano Particolareggiato Sig. Guido Franchin, in data 03.06.2011 con prot. 15769 ha fatto richiesta di parere preventivo per la modifica del piano volta ad organizzare in modo migliore l'intervento edilizio e conseguentemente anche dell'area F1.3 da cedere al Comune;

che con la stessa istanza di cui al punto precedente il Sig. Guido Franchin ha richiesto una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241 del 1990 al fine di definire in maniera precisa l'impianto progettuale dell'intervento;

che sulla scorta degli elaborati progettuali trasmessi il Dirigente del II° settore Arch. Salvina Sist con determinazione n. 443 del 23.06.2011 ha indetto la prima Conferenza di Servizi istruttoria che si è tenuta il 07.07.2011;

che in data 28.07.2011 si è tenuto un incontro tecnico tra il Comune, il Conorzio di Bonifica Acque Risorgive, l'ANAS spa e la parte proponente per verificare la fattibilità tecnica dell'attraversamento pedonale previsto dal Piano Particolareggiato sul Terraglio all'altezza di via Ronzinella il quale è risultato, per interferenze tra le esigenze manutentive del Consorzio e le caratteristiche geometriche della strada richieste dall'ANAS spa, non realizzabile;

che in data 26.01.2012 il Sig. Guido Franchin trasmetteva con nota prot. 2329 gli elaborati progettuali aggiornati secondo le risultanze della prima conferenza e dell'incontro tecnico di cui ai punti precedenti;

che in data 12.04.2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria nella quale gli enti convocati hanno espresso parere favorevole ad eccezione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che con nota prot. 9741 del 26.04.2012 ha espresso parere negativo;

che con nota prot. 16594 del 22.06.2012 l'Ufficio Urbanistica e Sit inviava alla Soprintendenza considerazioni atte a concordare le modifiche necessarie per rendere l'intervento conforme con quanto obiettato;

che con Determinazione n. 837 del 28/11/2013 il Dirigente del II° Servizio Arch. Salvina Sist ha incaricato l'Ufficio Urbanistica e Sit ed in particolare il Dott. Urb. Roberto Volpato alla redazione della presente Variante;

che l'Ufficio Urbanistica e Sit, in conformità alle risultanze dei pareri espressi nelle sopracitate Conferenze dei Servizi, ha redatto la Variante in oggetto composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Documentazione fotografica;
- Tavola 01 estratti strumenti urbanistici vigenti, planimetria catastale
- Tavola 02 comparativa tra planimetria approvata e variante
- Tavola 03 planimetria generale di rilievo e vincoli - ortofoto
- Tavola 04 regole progettuali per i permessi a costruire
- Tavola 05 assetto delle proprietà - aree da cedere
- Tavola 06 reti tecnologiche - stato di fatto e di progetto

Considerato:

che con Deliberazione n. 3 del 23.01.2014 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Assetto del Territorio che, per le aree interessate dal Piano Particolareggiato oggetto di variante non confligge con quanto previsto dal P.R.G. così come modificato dalla variante Tecnica n. 84 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2012;

che dalla data di approvazione del Piano di Assetto del Territorio, secondo l'art. 19 comma 7 delle N.T.A., è fatto obbligo per il Piano Particolareggiato in oggetto di stipulare la convenzione entro un anno;

che con Deliberazione n. 131 del 22.04.2014 la Giunta Comunale adottava la Variante come sopra descritta;

che l'adozione di cui al punto precedente è avvenuta nonostante il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso in quanto, come ricordato dalla stessa nella nota del 2427 del 03.02.2011 in riferimento al parere preventivo per il Piano di Recupero dell'ambito 2M centro storico di Marocco, l'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo *" non costituisce titolo per l'esecuzione concreta delle opere edilizie e pertanto detto piano non è soggetto alle procedure dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.e.i."*, rimandando all'istanza di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione ed alla progettazione edilizia il compito di verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi;

che dopo l'adozione di cui sopra il Comune di Mogliano Veneto è andato ad elezioni e l'attuale Amministrazione ha ritenuto di dover concordare già nello Strumento Urbanistico Attuativo la soluzione insediativa con la Soprintendenza;

che a seguito degli incontri intercorsi tra l'Amministrazione e i funzionari della Soprintendenza sono state decise delle modifiche alla Variante adottata e l'ufficio Urbanistica e SIT ha aggiornato gli elaborati distinguendoli da quelli già adottati riportando nei cartigli la dicitura "giugno 2015".

che le variazioni introdotte rispetto a quanto già adottato sono compatibili dal punto di vista idraulico come asseverato dall'Arch. Romano Finotto con nota prot. 22297 del 30.06.2015;

che l'articolo 21 quinquies della L.241 del 1990 prevede la possibilità da parte di un Ente pubblico di revocare propri atti quando siano sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico;

che le modifiche da introdurre alla Variante già adottata rendono applicabile l'articolo 21 della L.241 del 1990, di cui al punto precedente, alla D.G.C. n. 131 del 22.04.2014;

che con nota prot. 24764 del 24.07.2015 i proprietari dell'area interessata dal Piano Particolareggiato in oggetto sono stati informati dell'intenzione dell'Amministrazione di revocare e riadottare la Variante;

che non sono pervenute da parte dei proprietari dell'area interessata dal Piano Particolareggiato in oggetto osservazioni in merito alla revoca e riadozione della Variante allo stesso;

che con Deliberazione n. 205 del 28.08.2015 la Giunta Comunale ha revocato la sua Deliberazione n. 131 del 22.04.2014 e contestualmente adottato gli elaborati aggiornati riportanti nei cartigli la dicitura "giugno 2015";

che il 24.09.2015 sono stati illustrati al Presidente dell'associazione di quartiere centro-sud i contenuti della variante in oggetto.

Visto:

che sono state espletate tutte le procedure per la pubblicazione e deposito relative all'adozione della Variante al Piano Particolareggiato di che trattasi, previste dall'art. 20 della L.R. 11/04;

che non risulta pervenuta al Comune, entro i termini di legge, nessuna osservazione come risulta dalla dichiarazione a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, opere e

strutture pubbliche viabilità e ambiente, sviluppo economico Arch. Salvina Sist prot. 34224 del 13.10.2015 depositata presso il Servizio Urbanistica e S.I.T.;

che nonostante il parere di competenza favorevole dell'ULSS n° 9 di Treviso espresso con nota prot. 21253 del 18.07.2014, è stata nuovamente inoltrata richiesta di parere con nota prot. 33629 del 08.10.2015 per le variazioni introdotte.

Dato atto:

che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

che ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso del vigente regolamento dei controlli interni (allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare secondo quanto premesso della Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3 ai sensi degli artt.19 e 20 della L.R. 11/04 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati allegati alla D.G.C. n. 205 del 28.08.2015 e depositati presso l'Ufficio Segreteria Generale:

Relazione illustrativa;

Norme tecniche di attuazione;

Documentazione fotografica;

Tavola 01 estratti strumenti urbanistici vigenti, planimetria catastale

Tavola 02 comparativa tra planimetria approvata e variante

Tavola 03 planimetria generale di rilievo e vincoli - ortofoto

Tavola 04 regole progettuali per i permessi a costruire

Tavola 05 assetto delle proprietà - aree da cedere

Tavola 06 reti tecnologiche - stato di fatto e di progetto.

2) Di dare mandato al Dirigente del II° Settore di predisporre eventuali correzioni che si rendessero necessarie per errori materiali successivamente accertati.

3) Di dare atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della proposta di variante al Piano Particolareggiato in oggetto ai sensi dell'art. 39, comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

4) Di dare atto che il soggetto attuatore ha l'obbligo di adeguarsi al parere che verrà espresso

dall'U.L.S.S. n. 9 di Treviso in sede di presentazione del permesso a costruire.

5) Di disporre affinché il Piano divenuto esecutivo sia depositato presso la Segreteria del Comune notificando l'avvenuto deposito a ciascuno dei proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso secondo i termini e criteri stabiliti dall'art. 20 della L.R. 11/04.

6) Di dichiarare che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente come da dichiarazione allegata.

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.